

STUDIO DE MARCO
DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

DAL 1972 CI PRENDIAMO CURA DEL TUO BUSINESS

Alla c.a. dei sig.ri
CLIENTI dello Studio De Marco

Roma, lì 09 ottobre 2026

Oggetto: modello 770/2026 – compilazione e invio entro il 2 novembre 2026.

Scade il prossimo **2 novembre** — il termine ordinario del 31 ottobre cade infatti di sabato — la trasmissione all'Agenzia delle Entrate del **modello 770 relativo al periodo d'imposta 2025**.

Il modello 770 deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relative alle ritenute operate nell'anno precedente, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni nonché il riepilogo dei crediti.

L'utilizzo del modello 770 è necessario per la comunicazione da parte dei sostituti d'imposta di tutte le **informazioni relative alle ritenute effettuate** su diverse tipologie di reddito come: i redditi da lavoro dipendente, quelli da lavoro autonomo, le provvigioni, i redditi diversi, i dividendi, i proventi e infine i redditi di capitale.

Tra le novità del **770/2026** si segnala l'introduzione del nuovo **rigo SX50**, destinato a riepilogare la gestione della somma che non concorre alla formazione del reddito prevista dalla Legge n. 207/2024.

Sono inoltre state apportate modifiche al **quadro SX**, con il ritorno del rigo SX1 a sette colonne, e aggiornamenti ai quadri **ST e SV**, tra cui l'introduzione della nota "V" per specifici versamenti sospesi. Le specifiche tecniche sono state successivamente aggiornate con l'eliminazione di alcuni codici tributo nei quadri ST e SV.

Con la presente circolare si illustrano le principali caratteristiche della dichiarazione dei sostituti di imposta e le modalità di compilazione del modello 770/2026.

* * * * *

La presente informativa fa seguito alle altre informative già consultabili gratuitamente e senza registrazione nel nostro sito web tramite il seguente link: <https://www.studiodemarco.net/notizie/>

* * * * *

Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Distinti saluti.

dott. Francesco Careri

Francesco Careri

Soggetti tenuti alla presentazione del modello 770

Gli elementi identificativi della **figura del sostituto d'imposta** sono dettati dall'art. 64, co. 1, del d.P.R. 29.9.1973, n. 600, che identifica il sostituto nel soggetto che "in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto". Come noto il legislatore prevede che il sostituto d'imposta deve esercitare la rivalsa, se non è diversamente stabilito in modo espresso, avendo, altresì, la facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento dell'imposta.

L'obbligazione di pagamento del tributo in luogo di altri ed in relazione ad una manifestazione di capacità contributiva riferibile ad un terzo (vale a dire il coinvolgimento nell'attuazione del prelievo di un soggetto terzo rispetto alla manifestazione di ricchezza) è l'elemento qualificante e distintivo del sostituto d'imposta.

L'istituto del sostituto d'imposta si realizza, quindi, attraverso un **meccanismo di deviazione** - totale o parziale - dell'imputazione dell'obbligo od obbligazione tributaria.

Oltre alla ritenuta ed al versamento del tributo il sostituto di imposta è tenuto anche a degli **adempimenti dichiarativi** la Certificazione unica (C.U.) e la dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770).

Per la trasmissione delle Certificazioni uniche relative al periodo d'imposta 2025, i termini previsti sono i seguenti:

- ✓ 16 marzo 2026 per le CU relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, ai redditi diversi e alle locazioni brevi;
- ✓ 30 aprile 2026 per le CU relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale e alle provvigioni per prestazioni non occasionali; 31 ottobre 2026 per le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.



La Certificazione unica deve essere utilizzata dai sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2025, nonché gli altri dati contributivi, previdenziali e assicurativi richiesti. La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE) deve essere rilasciata entro il 16 marzo 2026.

Sono tenuti a presentare il modello 770 in qualità di **sostituti d'imposta**, i seguenti soggetti:

A	Le società di capitali : società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione, purché residenti all'interno dello Stato italiano
B	Enti commerciali equiparati alle società di capitali, ovvero enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività di tipo commerciale, purché residenti all'interno dello Stato italiano
C	Gli enti non commerciali , ovvero enti pubblici, come le Regioni, Province, Comuni e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, purché residenti nel territorio dello Stato italiano
D	Le associazioni non riconosciute, i consorzi , le aziende speciali e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti
E	Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato italiano
F	Trust
G	I condomini
H	Le società di persone , come società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, residenti nel territorio dello Stato italiano
I	Società di armamento che risiedono nel territorio dello Stato italiano
J	Le società di fatto o irregolari che risiedono nel territorio dello Stato italiano
K	Le società o le associazioni senza personalità giuridica, costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni , residenti nel territorio dello Stato italiano
L	Aziende coniugali , ovvero se l'attività è esercitata tra coniugi residenti nel territorio dello Stato italiano
M	Gruppi Europei di Interesse Economico
N	Persone fisiche che esercitano imprese commerciali o agricole
O	Persone fisiche che esercitano arti e professioni
P	Persone fisiche che operano le ritenute alla fonte e aderiscono al regime forfettari
Q	Le Amministrazioni dello stato , anche con ordinamento autonomo
R	I curatori fallimentari/curatori della liquidazione giudiziale, i commissari liquidatori e gli eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta estinto.

Sono in ogni caso tenuti alla presentazione del Mod. 770/2026 i seguenti soggetti i quali:

- ✓ hanno applicato nel 2025 l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simili di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239;
- ✓ hanno applicato nel 2025 l'imposta sostitutiva sui dividendi ai sensi dell'art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600;
- ✓ hanno applicato nel 2025 l'imposta sostitutiva di cui all'art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nonché all'art. 7 dello stesso decreto limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 73, comma 1, lett. a) e d), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi);
- ✓ sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D.Lgs. n. 461 del 1997;
- ✓ sono tenuti all'obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2025;
- ✓ rappresentanti fiscali di soggetto non residente.

* * * * *

Struttura del Modello 770

La struttura del modello 770 è composta fondamentalmente da due parti: il **frontespizio** e i **quadri staccati**, inviabili separatamente.

Il Frontespizio

Il frontespizio è la parte iniziale e introduttiva della dichiarazione ed è composta da due pagine.

La prima contiene l'informativa al trattamento dei dati (art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679); la seconda pagina comprende le informazioni sul sostituto d'imposta e sui contenuti della dichiarazione da trasmettere telematicamente, ovvero: le modalità di presentazione, gli eventi eccezionali, la redazione della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica ed il visto di conformità.

Dichiarazione correttiva nei termini. Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "Correttiva nei termini".

Dichiarazione integrativa. Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il sostituto d'imposta può rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella "Dichiarazione integrativa". Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni (art. 13, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 472 del 1997).

Eventi eccezionali. La casella "Eventi eccezionali", posta in alto a destra del frontespizio, deve essere compilata dal sostituto d'imposta che si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali. In particolare, devono essere indicati uno dei seguenti codici: **1**, per le vittime di richieste estorsive e dell'usura, e **99**, per i soggetti colpiti da altri eventi eccezionali. In caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali, deve essere indicato il codice dell'evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, il periodo di sospensione più ampio.

Nel caso in cui vi sia una contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali, andrà indicato il codice dell'evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, un periodo di sospensione più ampio.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Protocollo dichiarazione inviata	Eventi eccezionali
-----------------------	------------------------	---------------------------	----------------------------------	--------------------

* * * * *

Redazione della dichiarazione e modalità di presentazione

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	QUADRI COMPILATI E RITENUTE OPERATE															
	SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SS	DI	ST	SV	SX	SY
Tipologia invio ☐	Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute		Incaricato in gestione separata					
Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX ☐	Codice fiscale altro incaricato				Sostituto		Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute	
	Codice fiscale altro incaricato				Sostituto		Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute	

Il campo "**Tipologia di invio**" consente al sostituto d'imposta di indicare quale tipologia di invio desidera effettuare mediante il modello oggetto di compilazione.

Il sostituto ha la possibilità di trasmettere i dati separatamente in più flussi (con un massimo di tre flussi, che devono ricomprendere complessivamente le cinque tipologie di ritenute individuate) oppure in un unico flusso.

Il sostituto deve indicare il codice 1 qualora opti per la trasmissione in un unico flusso contenente i dati relativi alle diverse tipologie di ritenute gestite nel modello 770/2026, oppure il codice 2 nel caso di invio separato. Le cinque tipologie sono: "Dipendente", "Autonomo", "Capitale", "Locazioni brevi" e "Altre ritenute". Quest'ultima comprende le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio e fattispecie assimilate.

Il sostituto può effettuare invii separati anche senza avvalersi di un altro soggetto incaricato.

La sezione "Quadri compilati e ritenute operate"	va utilizzata per indicare i quadri che compongono la dichiarazione, barrando le relative caselle
La casella "Incaricato in gestione separata"	va barrata dall'intermediario qualora il sostituto abbia aderito alla gestione separata e si sia avvalso del suo ausilio per la predisposizione della presente dichiarazione
La sezione "Gestione separata"	va compilata qualora il sostituto si voglia avvalere della facoltà di trasmettere i dati separatamente in più flussi

Il campo **"Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX"** presente in questa sezione deve essere compilato per indicare le situazioni nelle quali il sostituto può non allegare i prospetti ST, SV e/o SX al modello 770. In particolare, deve essere indicato:

- ✓ 1 - nel caso di amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che non sono obbligate alla compilazione dei prospetti ST, SV e SX come specificato nella risoluzione n. 95 del 2017;
- ✓ 2 - nel caso di sostituto che non abbia operato ritenute relative al periodo d'imposta 2025 e che quindi non è obbligato alla compilazione dei prospetti ST e SV.

Nel caso di invio separato del modello, il flusso "Locazioni brevi" deve essere unito a quello "Autonomo" quando quest'ultimo è presente. Ad esempio, in presenza di ritenute su redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo e locazioni brevi, il modello può essere inviato in un unico flusso oppure con due flussi:

✓ **INVIO 1: Dipendente**

✓ **INVIO 2: Autonomo e Locazioni brevi**

Il flusso "Altre ritenute" deve necessariamente essere unito a uno dei tre flussi principali: "Dipendente", "Autonomo" o "Capitale". Per l'utilizzo degli eventuali crediti si applicano, rispettivamente, i codici tributo 6781, 6782 e 6783. Nel caso in cui non siano state operate ritenute su redditi di lavoro autonomo, le locazioni brevi possono essere trasmesse separatamente insieme al flusso "Dipendente".

✓ **INVIO 1: Locazioni brevi**

✓ **INVIO 2: Dipendente**

Impegno alla presentazione telematica. Tale riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'incaricato (intermediari e società del gruppo) che presenta la dichiarazione telematicamente. L'incaricato deve riportare:

- ✓ il proprio codice fiscale;
- ✓ la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno, singolo o cumulativo, a presentare la dichiarazione;
- ✓ la firma;
- ✓ Inoltre, chi ha predisposto la dichiarazione (il contribuente cod. 1 o l'intermediario cod.2 che effettua l'invio telematico).

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato	
	Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione	☐
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione	☐
	Data dell'impegno giorno mese anno	FIRMA DELL'INCARICATO

Il visto di conformità

Nella sezione visto di conformità (nella sezione finale del frontespizio) devono essere indicati i dati del soggetto che appone il visto di conformità della dichiarazione.

Il visto di conformità, ai sensi dell'articolo 1, comma 574, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), è necessario per l'utilizzo in compensazione dei crediti per importi superiori a 5.000 euro annui.

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.
	Codice fiscale del professionista	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

* * * * *

I Quadri staccati

I quadri staccati riportano i campi in cui inserire le informazioni di dettaglio e in cui trovano spazio le novità inserite. I quadri staccati da compilare sono:

Quadro SF	relativo ai redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi degli enti pubblici e privati, redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta imputabili a soggetti non residenti
Quadro SG	relativo alle somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione. Rendite delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale
Quadro SH	relativo ai redditi di capitale, premi e vincite, proventi delle accettazioni bancarie, proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti
Quadro SI	relativo al riepilogo degli utili e proventi equiparati pagati nell'anno 2025
Quadro SK	relativo alla comunicazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti da soggetti residenti e non residenti
Quadro SL	relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione a OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo di acconto
Quadro SM	relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta;
Quadro SO	comunicazione delle operazioni, da parte degli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze (art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del Tuir). Segnalazione da parte delle società fiduciarie dei dati utili alla segnalazione dell'Ivie per i soggetti da essi rappresentati
Quadro SP	relativo alle ritenute operate sui titoli atipici
Quadro SQ	comunicazione dei dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva applicata sui proventi delle obbligazioni. Nonché di quella applicata sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema Monte Titoli spa
Quadro SS	relativo ai dati riassuntivi concernenti quelli riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione
Quadro DI	relativo all'eventuale credito derivante dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore
Quadro ST	concernente le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate, nonché dei versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sopra indicate
Quadro SV	relativo alle trattenute di addizionali comunali all'IRPEF e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti
Quadro SX	Relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate
Quadro SY	somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010. Deve essere altresì utilizzato per l'indicazione delle somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale

Il Quadro ST

Le istruzioni per la compilazione del quadro ST aggiornano il punto 10 “Note” e il punto 15 “Sospensione - Nota”. Il punto 10 deve essere compilato, quando ne ricorrono i presupposti, indicando il codice che identifica la causale del versamento.

- ✓ **La nota “M”** si utilizza quando le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, effettuano il conguaglio entro due mesi dalla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. n. 600/1973.
- ✓ **La nota “V”** riguarda i versamenti di ritenute e trattenute relative alle addizionali regionali e comunali operate dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025 da sostituiti con sede o operatività in immobili danneggiati e sgomberati per inagibilità a seguito degli eventi sismici del 13 e 15 marzo 2025, nell’ambito della crisi bradisismica dei Campi Flegrei. I versamenti sospesi sono effettuati entro il 10 dicembre 2025 senza sanzioni e interessi.

Per il 2025 rilevano inoltre le note “B”, per le ritenute operate su somme e valori riferiti al 2025 corrisposti entro il 12 gennaio 2026, e “D” ed “E” per i conguagli di fine anno effettuati rispettivamente nei mesi di gennaio e febbraio 2026. Restano applicabili, nei casi previsti, le note “K” e “L” per le operazioni straordinarie e le successioni.

- ✓ **Il punto 15 “Sospensione - Nota”** continua a prevedere il codice “20” per le sospensioni dei versamenti derivanti dall’emergenza COVID-19 già esposte nei modelli 770 degli anni precedenti e il codice “16” per la sospensione relativa agli eventi alluvionali del 2022 nell’isola di Ischia. Per il codice 20, il punto 16 deve indicare il totale dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2026.
- ✓ Con riferimento ai versamenti sospesi per il **COVID-19**, le istruzioni prevedono l’esposizione delle rate versate nel 2025 in forma aggregata e l’indicazione del residuo ancora sospeso al 1° gennaio 2026. Per Ischia, il codice di sospensione 16 resta utilizzabile nei casi previsti dalle istruzioni.

Le modalità di compilazione del quadro ST devono essere coordinate con le regole ordinarie di esposizione dei versamenti e con quelle previste per le operazioni straordinarie e le successioni. In presenza di versamenti contraddistinti da note diverse devono essere compilati distinti righi.

Per il quadro ST, le istruzioni 2026 devono essere utilizzate congiuntamente alle specifiche tecniche vigenti. Con l’aggiornamento dei moduli di controllo dell’11 giugno 2026 sono stati eliminati, nella sezione II del quadro ST, i codici tributo 1069, 1608, 1924, 1925, 1309, 176E, 177E e 178E.

* * * * *

Il Quadro SV

I dati da inserire nel quadro SV devono riferirsi:

- ✓ alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali comunali all’IRPEF effettuati in forma rateizzata nell’anno 2025 con riferimento all’anno 2024, nonché alle trattenute e ai relativi versamenti dell’acconto delle addizionali comunali all’IRPEF effettuati in forma rateizzata nell’anno 2025 con riferimento all’anno 2025. Vanno indicate, altresì, le trattenute relative alle addizionali comunali all’IRPEF effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2025;
- ✓ alle trattenute effettuate a titolo di addizionale comunale all’IRPEF a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2025, nonché ai relativi versamenti.

Devono essere indicati anche i versamenti tardivi relativi al periodo d’imposta 2025 effettuati entro la data di presentazione della dichiarazione. Non vanno invece indicate le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali comunali effettuati in forma rateizzata nell’anno 2026 con riferimento al 2025.

Nel punto 10 “Note” del quadro SV trovano applicazione, nei casi previsti, le medesime regole del quadro ST, compresa la nota “V” per i versamenti sospesi collegati agli eventi della crisi bradisismica dei Campi Flegrei. Anche per il quadro SV l’aggiornamento dei moduli di controllo dell’11 giugno 2026 ha eliminato i codici tributo

1069, 1608, 1924, 1925, 1309, 176E, 177E e 178E dalla sezione interessata.

* * * * *

Il Quadro SX

In questo quadro devono essere indicati i dati riepilogativi:

- ✓ del credito 2024 derivante dalla precedente dichiarazione Mod. 770/2025 e del suo utilizzo in compensazione esterna tramite modello F24 entro la data di presentazione della dichiarazione;
- ✓ dei crediti sorti nel corso del periodo d'imposta 2025 e del loro utilizzo in compensazione esterna tramite F24, tenuto conto degli eventuali crediti risultanti dal quadro DI.

Nei quadri SX1, SX2 ed SX3 bisogna inserire le informazioni sui crediti maturati nell'anno:

SX1	Si evidenziano i crediti da conguaglio o per eccedenza di versamento
SX2	Bisogna indicare gli importi dei crediti da assistenza fiscale
SX3	Vanno indicati i crediti derivanti da benefici normativi utilizzati/erogati dal sostituto d'imposta, tra cui il credito per canoni di locazione, il credito d'imposta per il personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale e il credito APE, nei casi previsti.

* * * * *

Le Novità

Nel rigo SX1 il modello 770/2026 torna a sette colonne. La colonna 7 è destinata a indicare l'ammontare dei crediti delle precedenti colonne utilizzato in compensazione mediante modello F24 per il pagamento delle ritenute esposte nei quadri ST e SV. Non è quindi più presente la specifica colonna del 770/2025 relativa all'"Indennità tredicesima mensilità".

SX1	Credito derivante da operazioni di conguaglio o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Versamenti 2025 in eccesso	Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale	Credito su IVIE versata da società fiduciaria	Credito spettante su somme oggetto di indebiti di cui all'art. 150 D.L. n. 34/2020	Tuttamento integrativo speciale	Credito utilizzato in F24
	1	2	3	4	5	6	7

Il rigo SX50 costituisce la principale novità del quadro SX. È riservato ai sostituti d'imposta che nel corso del 2025 hanno riconosciuto la somma che non concorre alla formazione del reddito prevista dall'art. 1, comma 4, della legge n. 207/2024.

Nel rigo SX50 sono indicati, tra l'altro, il credito maturato per l'erogazione della somma, il credito successivamente recuperato in sede di conguaglio e quello ancora da recuperare. Il credito recuperato è esposto nel quadro ST con i codici tributo 1704 e 175E.

- **Nella colonna 6 del rigo SX50** va indicato il credito utilizzato in F24 con i codici tributo 1704 e 175E fino al 16 marzo 2026; nella colonna 7 è indicato il credito residuo utilizzabile successivamente.
- **Il rigo SX48 "Aiuti di Stato"** deve essere compilato nei casi previsti dalle istruzioni, tra cui le imprese armatrici che utilizzano il credito d'imposta di cui all'art. 4 del D.L. n. 457/1997 e i sostituti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei comuni di Lampedusa e Linosa che hanno usufruito delle agevolazioni previste dall'art. 42-bis del D.L. n. 104/2020. Il rigo non va compilato dalle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari nei casi indicati dalle istruzioni.

Le modalità di compilazione degli altri rigi del quadro SX restano disciplinate dalle istruzioni del modello 770/2026.

SX50	Somma che non oncorra alla formazione del reddito	Credito maturato nell'anno	Credito recuperato erogato anno corrente	Credito da recuperare	Credito utilizzato in F24	Credito residuo
	2	3	4	6	7	

Modalità e termini di presentazione

La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 ottobre 2026 esclusivamente in via telematica. Poiché il 31 ottobre 2026 cade di sabato, il termine effettivo è prorogato al primo giorno feriale successivo, ossia al 2 novembre 2026: 1) direttamente mediante i servizi telematici Entratel o Fisconline; 2) tramite intermediari abilitati; 3) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni statali); 4) tramite società appartenenti al gruppo. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova dell'avvenuta presentazione, in assenza di errori, è data dalla comunicazione che attesta l'avvenuto ricevimento dei dati e l'esito dell'elaborazione, rilasciata dal sistema telematico. Si fa presente che il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio, un messaggio che conferma solo l'avvenuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.



Sistema semplificato di comunicazione dei dati tramite F24 per i sostituti con non più di 5 dipendenti.

Per il periodo d'imposta 2025, i sostituti d'imposta che erogano esclusivamente redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati e che al 31 dicembre 2024 avevano non più di cinque dipendenti possono utilizzare, in alternativa al modello 770, una modalità semplificata di comunicazione dei dati, introdotta dall'art. 16 del D.Lgs. n. 1/2024 e disciplinata dal Provvedimento n. 25978 del 31 gennaio 2025. La comunicazione semplificata è equiparata, a tutti gli effetti, alla presentazione dei dati nel modello 770. Le disposizioni si applicano ai soggetti che:

- ✓ corrispondono esclusivamente redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati;
- ✓ sono obbligati ad operare ritenute e trattenute alla fonte;
- ✓ effettuano i versamenti esclusivamente tramite modello F24 inviato attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- ✓ al 31 dicembre 2024 avevano alle proprie dipendenze non più di cinque lavoratori.

In alternativa alla dichiarazione annuale, tali soggetti devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate una comunicazione mensile contenente:

- ✓ l'ammontare delle **ritenute e trattenute operate**, con indicazione del codice tributo e del periodo di riferimento;
- ✓ i dati delle **addizionali regionali e comunali all'IRPEF**, con specifica della regione o del comune;
- ✓ le **ulteriori informazioni** previste nell'allegato 2 al provv. 25978/2025 e di seguito riportate:

Note modello F24/770	Descrizione
A	Il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall'art. 2 co. 1 del DPR 445/97
B	Il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, su somme e valori relativi al 2025 erogati entro il 12 gennaio 2026
D	Il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2025 nel mese di gennaio 2026
E	Il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2025 nel mese di febbraio 2026
P	Il versamento si riferisce al trattamento integrativo, recuperato a rate nell'anno in corso (2025), ma pertinente l'anno precedente (2024)
S	Nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle addizionali di competenza dell'anno d'imposta corrente, nonché gli importi dovuti a titolo di interessi da rateazione sugli acconti determinati in sede di assistenza fiscale, di competenza dell'anno d'imposta corrente

Inoltre, relativamente ai versamenti tramite F24, occorre indicare:

- ✓ l'importo delle **ritenute e trattenute versate**, con relativo codice tributo e periodo;
- ✓ gli **interessi versati** in caso di ravvedimento;
- ✓ i **crediti maturati** come sostituti e utilizzati in compensazione, con codice tributo e periodo di riferimento, che – se consentito – possono essere impiegati anche per compensare altri debiti con un separato F24 ordinario;
- ✓ eventuali **importi a debito da versare o a credito da compensare**, incluse le sanzioni in caso di ravvedimento operoso;
- ✓ il **codice IBAN** per autorizzare l'addebito di eventuali saldi positivi.

Dal 6 febbraio 2025, la trasmissione del modello F24 e dei dati connessi deve avvenire esclusivamente tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche tecniche vigenti. L'invio può essere effettuato direttamente dal sostituto o da un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998. I dati aggiuntivi assumono valore dichiarativo ed equivalgono, per i soggetti ammessi, alla comunicazione

effettuata con il modello 770.

Il modello F24 inviato è soggetto alle regole previste dall'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 in materia di versamenti unitari e compensazione. Qualora il modello **venga scartato**, la comunicazione dei dati resta comunque valida, mentre il pagamento dovrà essere effettuato con un **F24 ordinario**, eventualmente con ravvedimento operoso. I sostituti che scelgono di non adottare la procedura semplificata restano tenuti alla presentazione del modello 770 con **le modalità ordinarie**. In tal caso, la trasmissione del modello 770 costituisce automaticamente rinuncia al nuovo regime.

Dichiarazioni integrative

Entro 90 giorni dal termine di scadenza è possibile presentare la dichiarazione tardiva, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La dichiarazione integrativa potrà essere presentata entro il 31 dicembre del **quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui risulti un maggior debito di imposta o un minor credito e fatta salva sia l'applicazione delle sanzioni che l'applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in tema di ravvedimento operoso.

L'omessa presentazione del modello 770/2026 può essere regolarizzata, mediante ravvedimento operoso, entro 90 giorni dal termine di presentazione; tenuto conto dello slittamento al 2 novembre 2026 e del fatto che il 31 gennaio 2027 cade di domenica, il termine operativo è il 1° febbraio 2027.

La violazione di omessa dichiarazione ricade sull'intermediario incaricato, ove la trasmissione non sia effettivamente prodotta o scartata dal sistema Entratel, e l'intermediario stesso non la ritrasmette nel termine dei successivi 5 giorni.

Al riguardo, va specificato che:

- ✓ se trasmette la dichiarazione entro il termine di 30 giorni dalla data dell'impegno (riportata sul frontespizio della dichiarazione), l'intermediario non subirà alcuna sanzione.
- ✓ se la trasmissione è effettuata oltre il termine di 30 giorni dalla data dell'impegno, l'intermediario è sanzionabile.

Per gli intermediari abilitati, le norme sanzionatorie principali sono contenute:

- ✓ nell'art. 7-bis del D.Lgs. 241/1997 che punisce con una sanzione da 516 a 5.164 euro l'omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- ✓ nell'art. 7 co. 4-bis del D.Lgs. 472/1997 che dispone la riduzione alla metà in caso di presentazione entro i 30 giorni successivi alla scadenza (quindi da 258 a 2.582 euro).

* * * * *

Operazioni straordinarie e successioni

Operazioni straordinarie con estinzione del soggetto preesistente

In caso di **operazioni straordinarie e prosecuzione dell'attività** da parte di un altro soggetto, chi succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare un'unica dichiarazione dei sostituti d'imposta che deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell'anno in cui il soggetto estinto ha operato.

Nei casi di operazioni societarie straordinarie o successioni avvenute nel corso del 2025 o del 2026, prima della presentazione del 770/2026, il dichiarante deve procedere alla compilazione dei singoli quadri del 770/2026 per esporre distintamente le situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti. Per questi ultimi il dichiarante deve indicare, per l'anno d'imposta relativo alla presente dichiarazione, tutti i dati riguardanti il periodo compreso fra il 1° gennaio 2025 e la data, nel corso del 2025, di effettiva cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento.

Nel caso di successione mortis causa avvenuta nel periodo d'imposta 2025, o nel 2026 prima della presentazione della dichiarazione, con prosecuzione dell'attività da parte dell'erede, quest'ultimo ha l'obbligo

di presentare un'unica dichiarazione dei sostituti d'imposta anche per la parte dell'anno in cui ha operato il soggetto estinto.

Nell'ipotesi invece di **non prosecuzione dell'attività** da parte di un altro soggetto (liquidazione, fallimento/liquidazione giudiziale e liquidazione coatta amministrativa), la dichiarazione deve essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto relativamente al periodo dell'anno in cui questi ha effettivamente operato.

In tal caso, nel frontespizio del modello, nel riquadro "dati relativi al sostituto" e nei quadri che compongono la dichiarazione, devono essere indicati i dati del sostituto d'imposta estinto ed il suo codice fiscale; il liquidatore, curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale o commissario liquidatore che sottoscrive la dichiarazione, deve invece esporre i propri dati esclusivamente nel riquadro del frontespizio "dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione".

Operazioni straordinarie senza estinzione del soggetto preesistente

Il modello 770/2026, nel caso di operazioni straordinarie non comportanti l'estinzione del soggetto preesistente, deve essere compilato secondo le regole generali poiché tali operazioni, pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d'imposta, non incidono sull'esistenza del soggetto e sui suoi adempimenti in qualità di sostituto d'imposta.



Sanzioni

Violazione	Sanzione amministrativa
Omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (art. 2, c. 1, D.Lgs. n. 471/1997)	Sanzione amministrativa pari al 120% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro. Se le ritenute non dichiarate sono state interamente versate, si applica la sanzione da 250 a 2.000 euro.
Dichiarazione tardiva, presentata entro 90 giorni dalla scadenza	Sanzione amministrativa di 250 euro. In caso di ravvedimento operoso entro 90 giorni, la sanzione è ridotta a 1/10 del minimo, pari a 25 euro.
Dichiarazione di un importo complessivo di compensi, interessi ed altre somme inferiore a quello definitivamente accertato	Sanzione amministrativa pari al 70% dell'ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di 250 euro, salve le ulteriori riduzioni o maggiorazioni previste dalla legge. La sanzione è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documenti falsi, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. Eccetto i casi di cui al punto precedente, la sanzione è ridotta di un terzo quando l'ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme accertati e dichiarati è inferiore al 3% delle ritenute riferibili all'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e comunque inferiore a 30.000 euro
Dichiarazione non comprendente tutti i percipienti	50 euro per ogni percipiente non indicato, oltre alle eventuali sanzioni applicabili per la violazione principale. Se la dichiarazione omessa è stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, si applica la sanzione da 150 euro a 500 euro e la sanzione di 50 euro di cui al punto successivo è ridotto del 50%.
Dichiarazione non redatta in conformità al modello approvato o non contenente i dati ed elementi prescritti, se le infrazioni non costituiscono omessa, incompleta o infedele dichiarazione	Da 250 a 2.000 euro.
Dichiarazione omessa presentata oltre 90 giorni, nei casi previsti dalla normativa	Si applica il regime sanzionatorio previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 471/1997. Se la dichiarazione omessa è presentata oltre 90 giorni ma entro i termini di accertamento e prima di formale conoscenza di controlli, si applica la sanzione ridotta prevista dalla norma.

* * * * *

Ravvedimento operoso

Il **ravvedimento operoso** è un istituto che consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente le irregolarità tributarie e di sanare la propria posizione provvedendo a:

- ✓ dichiarare ulteriori redditi rispetto quelli già dichiarati;
- ✓ eseguire pagamenti omessi o eseguiti in maniera insufficiente;
- ✓ assolvere altri adempimenti non ancora effettuati.

Tramite il menzionato istituto, il contribuente può sanare l'omissione pagando una sanzione ridotta.

Relativamente all'omessa presentazione del modello 770, il ravvedimento operoso consente, entro i termini previsti dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, di regolarizzare la violazione mediante presentazione della dichiarazione e pagamento della sanzione ridotta, oltre agli eventuali interessi e alle somme dovute.

- ✓ Entro 90 giorni dal termine di presentazione, la sanzione per la dichiarazione omessa è ridotta a un decimo

del minimo previsto.

- ✓ Per le ulteriori ipotesi e per i diversi termini di regolarizzazione si applicano le riduzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, riportate nella tabella seguente.

Per avvalersi del ravvedimento operoso, occorre:

- ✓ Presentare il modello 770 omesso;
- ✓ Pagare la sanzione ridotta e gli eventuali interessi sulle somme dovute.

La nuova normativa sul ravvedimento operoso e la compilazione del Quadro ST

Il Dlgs n. 87 del 14 giugno 2024 (decreto di revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale attuativo della Legge 111/2023) ha modificato in parte la disciplina del ravvedimento operoso contenuta nell'art. 13 del Dlgs 472/97.

Con le modifiche introdotte dal Decreto Sanzioni in vigore al 29 giugno l'art 13 del Dlgs n 472/97 diventa:

Ad 1/10 del minimo	nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza
Ad 1/9 del minimo	se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore
Ad 1/8 del minimo	se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore
Ad 1/7 del minimo	se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore
Ad 1/6 del minimo	se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all' articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
Ad 1/5 del minimo	se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto. La definizione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri
Ad 1/4 del minimo	se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la comunicazione dello schema di atto relativo alla violazione constatata ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 4 del 1929, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione
Ad 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione	se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni

La gestione del ravvedimento operoso nel modello 770/2026, in particolare nel quadro ST, richiede l'esposizione corretta delle ritenute operate e dei relativi versamenti regolarizzati.

Il quadro ST deve riportare le ritenute operate e i versamenti effettuati, compresi quelli eseguiti tardivamente mediante ravvedimento operoso.

- ✓ In caso di ravvedimento, il periodo di riferimento deve essere indicato secondo le regole ordinarie; devono inoltre essere riportati gli importi delle ritenute, la data del versamento e la relativa nota prevista dalle istruzioni.
- ✓ Nel punto 9 deve essere barrata la casella quando il versamento esposto al punto 7 è stato oggetto di ravvedimento operoso. La sanzione versata per il ravvedimento non deve essere indicata in un rigo autonomo del quadro ST.

La compilazione deve essere coerente con i dati del modello F24 e con le modalità di esposizione aggregate previste per le prime due sezioni del quadro ST.

Codice tributo	Categoria reddituale
1040	Per i redditi da lavoro autonomo
1038	Per i redditi da capitale

* * * * *

Per eventuali delucidazioni ed approfondimenti e per una corretta compilazione della dichiarazione dei sostituti di imposta lo Studio De Marco è a disposizione della clientela.

dott. Francesco Careri



dal 1972 ci prendiamo cura del tuo business

Lo Studio De Marco è uno “studio-boutique” di dottori commercialisti e revisori legali che offre servizi professionali di qualità e ad alto valore aggiunto. Sviluppando soluzioni alternative in base alle esigenze del Cliente, lo Studio garantisce una differenziazione delle risposte ed una personalizzazione delle soluzioni proposte.

Lo Studio fa affidamento, da sempre, sulla qualità della prestazione professionale erogata. L’attenzione prestata ad ogni Cliente ed al miglioramento continuo dell’organizzazione professionale consente di offrire assistenza e consulenza nelle attività tipiche della professione di dottore commercialista e nella revisione legale.



Resta sempre aggiornato, seguici su:

